



Deliberazione della Giunta Comunale

Numero del reg. 184	seduta del 10-11-2020
----------------------------	------------------------------

OGGETTO

Concessione del patrocinio e di un contributo economico all'Associazione Pro Loco Preganziol per la realizzazione dell'evento "Accensione albero di Natale e canti natalizi" - 5 dicembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18:00, la Giunta Comunale si è riunita VIDEOCONFERENZA-ART.73-C.1-DL.18-2020 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28 luglio 2020:

Galeano Paolo	SINDACO	Presente in videoconferenza
Mestriner Stefano	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
Bovo Riccardo	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
Stocco Elena	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
Di Lisi Fabio	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
Errico Susanna	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO Bellini Sauro

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'ente locale, ex art. 3 del TUEL:

- è un ente a fini generali, che cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo del territorio;
- tra le sue facoltà istituzionali, annovera la tutela e la valorizzazione degli eventi locali quali occasione per stare insieme in allegria e, al contempo, tenere legate le persone alle proprie radici, alle proprie tradizioni, rievocando usi e costumi che altrimenti sarebbero destinati a scomparire;

Ritenuto, quindi, che tra gli scopi istituzionali dell'ente locale non possa non annoverarsi il mantenimento in vita di queste tradizioni quale elemento centrale della genesi stessa della comunità e dei suoi bisogni primari;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale:

- ai fini della promozione sociale, sportiva, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle Associazioni rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- consapevole dell'importanza di promuovere sinergie tra il soggetto pubblico e le realtà aggregative del territorio, da tempo ha attivato un ampio coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di collaborazione nelle diverse attività in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo;

Dato atto, altresì, che l'Associazione Pro Loco di Preganziol:

- risulta regolarmente iscritta all'Albo regionale delle Pro Loco ed all'Albo Nazionale delle Associazioni di promozione sociale - APS;
- ha, tra i propri scopi istituzionali, la promozione, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle realtà e potenzialità turistiche, culturali, artistiche ed enogastronomiche del territorio in cui opera, favorendo l'aggregazione delle persone e degli enti;
- fonda la propria attività su prestazioni di volontari spontanee, personali e gratuite, senza finalità di lucro dirette o indirette;

Considerato che l'Amministrazione comunale:

- riconosce nelle attività poste in essere dall'Associazione Pro Loco di Preganziol, che da anni collabora fattivamente con l'Amministrazione comunale per il raggiungimento delle finalità suindicate, un valore aggiunto ai fini della promozione sociale, culturale e turistica del territorio;
- nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha individuato, in via sussidiaria e in continuità con la positiva esperienza consolidatasi negli ultimi anni, l'Associazione Pro Loco quale soggetto co-promotore e gestore di alcune importanti manifestazioni che ogni anno si svolgono sul territorio;

Premesso che l'Associazione Pro Loco di Preganziol, con nota dell'1.10.2020, assunta al prot. n. 23599 del 01.10.2020:

- si era resa disponibile ad organizzare, in esecuzione delle finalità del proprio oggetto associativo ed in prima persona, l'evento "Mercatini di Natale – 2020", previsto per il giorno 6.12.2020 in Piazza Gabbin, al fine di creare, in prossimità delle festività natalizie, un momento suggestivo di aggregazione per la cittadinanza e un'occasione di intrattenimento ludico per i bambini;
- chiedeva la concessione del patrocinio e di un contributo economico a sostegno del predetto evento, allegando il bilancio di previsione che prevedeva, nello specifico, da parte dell'Associazione Pro Loco di Preganziol:
 - la realizzazione del materiale pubblicitario;
 - la messa a disposizione di personale qualificato per garantire l'ottima riuscita della manifestazione;
 - l'acquisto del materiale e dei prodotti necessari;

- la presentazione dell'istanza delle autorizzazioni previste, nonché l'eventuale supporto di personale sanitario e/o squadra di vigilanza.
- chiedeva un contributo economico a sostegno dell'iniziativa "18^ Castagnata a Preganziol", allegando il bilancio di previsione;

Considerato che, con nota 6.11.2020, assunta al protocollo n. 27189 del 6.11.2020, l'Associazione Pro Loco di Preganziol, a parziale rettifica della summenzionata richiesta, a seguito dell'entrata in vigore dei D.P.C.M. del 18.10.2020 e del 24.10.2020 stante la recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunicava che:

- le iniziative "18^ Castagnata a Preganziol" e "Mercatini di Natale", in corso di organizzazione e malgrado le spese già sostenute, venivano annullate;
- intendeva realizzare, per il giorno 5 dicembre 2020, l'iniziativa consistente nella cerimonia di accensione dell'albero di Natale, accompagnata dai canti natalizi, e nella premiazione del concorso "La vetrina più bella! Preganziol 2020!", al fine di creare, in questo particolare frangente, un momento di condivisione per la cittadinanza, nel pieno rispetto delle misure volte a contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- rinunciava al contributo economico a sostegno della manifestazione "Mercatini di Natale", chiedendo, altresì, un contributo economico per la realizzazione della nuova iniziativa e per il parziale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione della "18^ Castagnata a Preganziol", delle quali allegava, rispettivamente, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

Visti:

- il *Regolamento disciplinante l'erogazione di sovvenzioni e contributi a persone fisiche, enti pubblici e privati* e il *Regolamento per la concessione del Patrocinio*, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 13.06.1991 e n. 52 del 30.03.1992;
- le *"Linee guida per l'assegnazione di contributi e benefici economici a sostegno di iniziative e progetti proposti da soggetti, associazioni ed enti operanti nel territorio comunale"*, approvate con atto di Giunta comunale n. 197/2016 e riconfermate con delibera di Giunta comunale n. 200 del 9.11.2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 10.02.1998 nella quale si individuano i criteri per regolamentare l'uso di strutture comunali (quali palchi, sedie, transenne, impianto di amplificazione ecc.) che, se richieste dagli organizzatori degli eventi, per effetto del patrocinio, l'Amministrazione concede gratuitamente;

Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all'art. 118 della Costituzione secondo cui i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Considerato che:

- tra le molteplici forme di valorizzazione dell'associazionismo vi è quella del sostegno economico di iniziative poste in essere da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività, il tutto anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118 della Costituzione;
- la legittima facoltà per gli enti locali di erogare contributi a soggetti associativi operanti nel territorio è già stata ampiamente vagliata dalla giurisprudenza contabile in rapporto sia con l'articolo 6, comma 9, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che preclude alle amministrazioni pubbliche in generale la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni, sia con l'articolo 4, comma 6, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui impedisce agli enti di diritto privato di cui agli articoli 13 e 42 del codice civile che forniscono servizi a favore di un'amministrazione pubblica, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche (cfr. ad esempio, Sezione controllo Lombardia, deliberazioni n. 89/2013/PAR e n. 226/2013/PAR, Sezione controllo Abruzzo, deliberazione n. 346/2012/PAR);
- non rientrano nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni che svolgono in favore della cittadinanza attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale, realizzando in questo senso quelle forme di

esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione;

- sulla base dei predetti presupposti gli enti locali possono deliberare contributi a favore di tali soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali;

Ritenuto che:

- in esecuzione di principi di sana gestione finanziaria e a presidio dei principi di economicità ed efficienza che, a fronte di un contributo pubblico, per lo svolgimento dell'iniziativa di valore sociale, debba essere presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell'evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, in modo che sia chiaro e trasparente il quantum dell'elargizione pubblica ed il suo concreto utilizzo (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 54/A/2016);
- sotto il profilo contabile, esiste inoltre un divieto di sovvenzionare maggiori spese rispetto a quelle documentate;

Ritenuto, altresì, che, trattandosi di realizzare e gestire un evento che promuova lo spirito dell'associazionismo, tale attività rientri pienamente nelle competenze dell'Ente locale e, nel caso di specie, in esecuzione dell'art. 118 della Costituzione, tale funzione, utile alla collettività, venga svolta, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, rappresentando di fatto una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico (Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo, Lombardia, n. 146/2019);

Considerato che questa iniziativa avente ad oggetto la promozione dello spirito dell'associazionismo, per le finalità sopra esplicitate, sia assolutamente meritoria, in quanto, proprio per il tramite delle attività svolte dall'associazione, si concretizzano i principi di accessibilità ed universalità, atteso che, nel caso di specie, essendo coinvolta la cittadinanza, si tende a rafforzare il concetto di "coesione sociale" e si amplifica il senso di appartenenza alla comunità locale, inteso come radicamento in un determinato spazio di vita fisico e sociale dotato di valore e senso civico;

Ritenuto, quindi, opportuno dare corso:

- alla concessione del patrocinio, nonché alla concessione e gratuità delle strutture comunali quali palchi, sedie, transenne, tavoli, impianto di amplificazione, gazebo ecc. che si rendessero necessari alla riuscita degli eventi, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dalla normativa;
- all'autorizzazione all'esposizione delle locandine o manifesti relativi all'iniziativa in argomento negli espositori comunali, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione Comunale;
- all'erogazione di un contributo economico pari o inferiore all'80% delle spese sostenute per la gestione dell'evento in questione e per l'organizzazione della "18^a Castagnata a Preganziol" fino ad un massimo di € 4.000,00, stante, come previsto dalle succitate *"Linee guida per l'assegnazione di contributi e benefici economici a sostegno di iniziative e progetti proposti da soggetti, associazioni ed enti operanti nel territorio comunale"*, la rilevanza dell'investimento necessario per l'evento natalizio, la mancanza di introiti, il sicuro beneficio per la cittadinanza e l'annullamento della "18^a Castagnata a Preganziol" per ragioni di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, non imputabili all'Associazione Pro Loco,

Dato atto che la liquidazione del predetto contributo sarà subordinata al rendiconto finale dei costi sostenuti, in modo che sia chiaro e trasparente il quantum dell'elargizione pubblica ed il suo concreto utilizzo (Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo, Lombardia, n. 146/2019 *che rammenta che quando un'amministrazione pubblica agisce ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 prevede meccanismi di controllo, ad esempio semplificativo, sulla corretta rendicontazione*), e non potrà essere maggiore rispetto alle spese documentate;

Dato altresì, che l'erogazione del contributo in parola non rientra nel campo di applicazione degli aiuti *de minimis* ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"*, trattandosi di un contributo a sostegno di un soggetto che non svolge attività economica, ma che realizza delle iniziative, puramente a livello locale, di promozione e valorizzazione del territorio, senza incidere sugli scambi tra gli Stati membri;

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *"...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Richiamati i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: "Presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.2019 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019 di approvazione, relativamente al triennio 2020-2022, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 con la quale, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2020-2022;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

Dato atto altresì che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, a seguito delle misure introdotte dai D.P.C.M. del 18.10.2020 e del 24.10.2020 per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, dell'avvenuto annullamento delle manifestazioni "18^ Castagnata a Preganziol" e "Mercatini di Natale", previste rispettivamente per il giorno 25 ottobre e 6 dicembre 2020, per le quali l'Associazione Pro Loco di Preganziol, con istanza dell'1.10.2020, aveva chiesto la concessione del patrocinio e di un contributo comunale;
3. di concedere il Patrocinio comunale all'Associazione Pro Loco di Preganziol, quale soggetto organizzatore, in funzione dell'evento che si svolgerà, il 5.12.2020, in Piazza Gabbin, e che si articola nella cerimonia di accensione dell'albero di Natale, accompagnata da canti natalizi, e nella premiazione del concorso "La vetrina più bella! Preganziol 2020";
4. di riconoscere, per le ragioni indicate in premessa, la concessione di un contributo economico all'Associazione Pro Loco di Preganziol in funzione dell'organizzazione del summenzionato evento natalizio e a parziale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione "18^ Castagnata a Preganziol", malgrado il suo annullamento, trattandosi di evento soppresso per ragioni di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, non imputabili all'Associazione Pro Loco;
5. di prevedere, in relazione al contributo concesso, che:
 - l'importo sia pari o inferiore all'80% delle spese sostenute per la gestione dell'evento natalizio e della "18^ Castagnata a Preganziol" fino ad un massimo di € 4.000,00;
 - la liquidazione delle spese sostenute per l'evento del 5 dicembre 2020 sia subordinata al rendiconto finale dei costi sostenuti, in modo che sia chiaro e trasparente il *quantum* dell'elargizione pubblica ed il suo concreto utilizzo, e non potrà essere maggiore rispetto alle spese documentate;
6. demandare al Settore I – Servizio Turismo Sport e Manifestazioni l'erogazione del summenzionato contributo e l'adozione di ogni altro atto inerente e conseguente il presente provvedimento nel rispetto delle condizioni in esso contenute;
7. di esprimere il proprio indirizzo favorevole alla concessione gratuita all'Associazione Pro Loco di Preganziol delle strutture comunali quali palchi, sedie, transenne, tavoli, impianto di amplificazione, gazebo ecc. che si rendessero necessarie alla riuscita degli eventi, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dalla normativa vigente;
8. di dare mandato al Responsabile del Settore IV di concedere l'uso delle strutture comunali (es. palchi, sedie transenne ecc.), se necessarie, per il corretto svolgimento delle iniziative previa verifica della loro disponibilità;
9. di autorizzare l'utilizzo dello stemma comunale e l'esposizione delle locandine o manifesti relativi alle iniziative in argomento negli espositori comunali, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e le esigenze organizzative dell'Amministrazione Comunale;
10. di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio Segreteria nelle more di adozione di apposite norme regolamentari.

Con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Longo Gianna

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Responsabile del Settore I rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione- Addì 10-11-20	IL RESPONSABILE DEL SETTORE I F.to Longo Gianna
--	--

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione- Addì 10-11-20	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro
--	---

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeano Paolo

IL VICE SEGRETARIO
Bellini Sauro

Il presente documento si rilascia ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 ed è un estratto informatico degli originali informatici che compongono l'atto, prodotto in conformità all'art 23-bis comma 2 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Gli originali informatici sono conservati secondo la normativa vigente e sono reperibili presso questo ufficio.

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
IL FUNZIONARIO ADDETTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 a partire dal giorno 17-11-2020.

Impronta Documento originale: **c8fa8d388779ad8dcff7c4a6bfaabc98**